

Riservato all'Ufficio Proponente

prot. n.

del

Richiesta pubblicazione Albo  
Pretorio on-line

n.



**CITTÀ DI MESSINA**  
Gabinetto del Sindaco

Spazio per la registrazione

Ordinanza n. 320

Del 13/11/2020

**Oggetto:** Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 D. Lgs. 267/2000. Chiusura temporanea area Capo Peloro sabato 14 e domenica 15 novembre 2020 nella fascia oraria 12,00-17,00-

### IL SINDACO

**PREMESSO** che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, prevede all'art.1 che "1. *Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus*";

**VISTO** il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale "Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento";

**VISTO** il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui

all'art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che *“Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di una situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”*;

**VISTO** il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

**VISTO** il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l'altro, disposto che *“1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;*

**VISTO** il DPCM 13 ottobre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;*

**VISTO** il DPCM 18 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. del 19 ottobre 2020, che, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, che ha apportato modifiche al DPCM 13 ottobre 2020;

**VISTO** il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 le cui disposizioni hanno sostituito quelle del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020

**RICHIAMATA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020

**VISTO** il DPCM 3 novembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4/11/2020;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 con la quale è stato disposto *“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 sono*

applicate nei territori di cui all'allegato 1 e le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all'allegato 2”.

**CONSIDERATO** che la Sicilia è inserita nell'Allegato 1 della predetta Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 e pertanto sul territorio siciliano trovano applicazione, in aggiunta alle disposizioni di cui all'art. 1 del DPCM 3 novembre 2020, anche quelle specificatamente dettate dall'art. 2 per territori caratterizzati da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto.

**RITENUTO** che le misure disposte dal Governo con il DPCM 3 novembre 2020 debbano essere dotate di un provvedimento di attuazione con efficacia dispositiva e sanzionatoria diretta nei confronti di quanti vivono e lavorano all'interno del territorio del Comune di Messina al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**VISTA** la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

#### **CONSIDERATO**

- **Che** dai controlli effettuati dagli organi preposti è stata accertata la presenza di un numero significativo di persone che sono solite recarsi lungo la litoranea Nord e specificatamente nel Villaggio Torre Faro, località Capo Peloro, riversandosi anche sulla spiaggia;
- **Che** nella scorsa settimana si è verificato un assembramento di persone proprio in località Capo Peloro, nella spiaggia e nelle aree antistanti la strada,;
- **Che** è stato convocato in data 10 novembre 2020 il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza nel quale si è affrontato in particolar modo il fenomeno degli assembramenti che sono stati accertati nella località Capo Peloro;
- **Che**, pertanto, si rende necessario adottare un provvedimento per evitare la formazione di assembramenti per prevenire e contrastare la diffusione del contagio
- **Richiamata** l'O.S. n. 247 del 26 agosto 2020
- **Acquisito** il parere del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza che si è tenuto in data 10 novembre 2020

#### **Tutto ciò premesso e considerato,**

- Visto l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;
- Visto l'art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*.
- Visto il D.P.C.M. 3 novembre 2020
- Visto il D.L. 16 maggio 2020 n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, art. 1 comma 9

### **ORDINA**

- Nei giorni di sabato 14 novembre 2020 e domenica 15 novembre 2020, nella fascia oraria dalle ore 12,00 alle ore 17,00, la chiusura al pubblico della via Lanterna in corrispondenza dell'incrocio con la via Senatore Arena, dell'incrocio con la via Biasini e dell'incrocio con la via Fortino, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi legittimamente aperti ed alle abitazioni private;

### **AVVERTE**

Che le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con l'applicazione della Sanzione Amministrativa Pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 ed il massimo di € 500,00 stabilendo il pagamento in misura ridotta di € 450,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 08,00 del 14/11/2020, avrà durata fino alle ore 22,00 del 15 novembre 2020 salvo ulteriori disposizioni.

### **DISPONE**

Che la Polizia Municipale e la Polizia Metropolitana di Messina eseguano i controlli per il rispetto della presente ordinanza;

Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e sul sito del Comune di Messina, sezione Amministrazione Trasparente.

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- 
- S.E. Prefetto di Messina;
- Sig. Questore di Messina;
- Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina;
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina;
- Comandante dei VV.F. di Messina;
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina;
- Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto;
- Struttura Territoriale Ambiente di Messina;
- Polizia Municipale di Messina;
- Polizia Metropolitana.

**IL SINDACO**

(On. Cateno De Luca)

